

5. Ripristinato l'obbligo di invio degli elenchi INTRASTAT acquisti prima abrogato dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicato del 17 febbraio 2017

Con la conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (c.d.*Milleproroghe*), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, (previsto dall'art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993) che era stato soppresso dal 2017 ad opera del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), quando invece il regolamento UE 31 marzo 2004, n. 638/2004, direttamente applicabile, impedisce agli Stati membri di eliminare tale adempimento per le finalità statistiche dell'Unione sul transito dei beni.

Così molti commentatori hanno interpretato l'abrogazione prevista dal decreto fiscale come limitata alla parte fiscale del modello INTRA-2 ritenendo, conseguentemente, che i soggetti obbligati alla presentazione della parte statistica del modello dovessero continuare ad inviare i dati ad essa riferiti.

Considerato che la prima scadenza di questo adempimento per il 2017 è il 25 febbraio (che slitta al 27 febbraio in quanto il termine scade di sabato) e che per detta data la legge di conversione del decreto *Milleproroghe* non sarà ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, per chiarire il quadro di assoluta incertezza che si è venuto a creare per gli operatori, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e l'ISTAT, hanno emanato, il 17 febbraio 2017, un comunicato congiunto per anticipare agli operatori e contribuenti che con la conversione in legge del decreto *Milleproroghe* viene posticipata di un anno la soppressione dell'obbligo di comunicazione degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da

soggetti che sono stabiliti in un altro Stato membro dell'UE.

Nel comunicato si precisa altresì che l'obbligo di trasmissione delle predette comunicazioni permane unicamente in capo ai soggetti passivi Iva che sono già tenuti alla presentazione, con periodicità mensile, dei modelli Intra-2, oppure che rientrano nella suddetta periodicità sulla base dell'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50.000,00 euro nel quarto trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

Il quadro complessivo che emerge per il 2017 è, dunque, il seguente:

- 1) è confermato l'obbligo di presentazione per le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater);
- 2) è ripristinato l'obbligo di presentazione per gli acquisti intracomunitari, sia per la parte fiscale sia per la parte statistica (modello INTRA-2 bis), nonché per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater)

Durante l'incontro sulla legge di stabilità 2017 organizzato il 20 gennaio dall'Ordine dei commercialisti di Milano in collaborazione con la Cassa di previdenza dei ragionieri, a cui erano presenti, il viceministro dell'Economia, Luigi Casero e il direttore dell'agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, la stessa Orlandi, a cui è stato chiesto che cosa accadrà dato che la norma, che ne reintroduce l'obbligo, arriverà in prossimità del 25 febbraio, se non addirittura a scadenza superata ha dichiarato «*L'agenzia delle Entrate ha dato un'interpretazione d'urgenza sui modelli Intra con i colleghi dell'agenzia delle Dogane come segno di attenzione verso i contribuenti. Se la norma è in ritardo non si erogano sanzioni visto che viene in soccorso il principio generale*».

Normativa fiscale

A completamento si riepiloga di seguito il sistema sanzionatorio attualmente applicabile in caso di violazioni concernenti gli adempimenti INTRASTAT.

Violazioni di natura fiscale

- Omessa presentazione Modello Intrastat: da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco
- Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare: da 500 a 1.000 euro

- Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio: da 250 a 500 euro

Violazioni di natura statistica

Omissione presentazione Modello o inesattezze dei dati: da 207 a 2.065 euro per le persone fisiche; da 516 a 5.164 euro per enti e società

Nessuna sanzione per integrazione o correzione spontanea di dati

6. Obbligatorio il contraddittorio con il contribuente anche nel caso di accertamenti "a tavolino"

FONTE	Comm. Trib. Reg. Lombardia
RIFERIMENTO	Sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la decisione 2/27/2017 del 3 gennaio 2017 si è pronunciata in maniera difforme da precedenti sentenze della Corte di cassazione che, in alcune occasioni, aveva ritenuto obbligatorio il contraddittorio tra verificatore e contribuente unicamente in presenza di vertenze riguardanti i tributi armonizzati e ne aveva, pertanto, escluso la obbligatorietà alle verifiche svolte «a tavolino».

A chiarimento di cosa si intenda per tributi armonizzati diremo che l'armonizzazione fiscale è il procedimento, nell'ambito della normativa comunitaria, è il procedimento attraverso cui si rendono affini le discipline normative di determinati tributi comuni agli Stati membri, al fine di eliminare le distorsioni di origine fiscale che ostacolano la libera concorrenza nel mercato unico e di non discriminare merci, persone, servizi e capitali in base alla nazionalità. Armonizzazione non vuol dire unificazione, ma solo adeguamento al fine di eliminare le divergenze più significative tra le diverse normative nazionali.

Il principio del "necessario contraddittorio endoprocedimentale" termini con i quali, in materia tributaria, si intende il "*coinvolgimento del contribuente nel corso dell'attività preparatoria e istruttoria degli avvisi di accertamento posti in essere dall'amministrazione finanziaria*", riguarda non soltanto il caso di contestazione di violazioni a seguito di accesso, ma anche nel caso degli "accertamenti a tavolino".

Pertanto, laddove l'amministrazione finanziaria intendesse contestare eventuali elusioni o evasioni di imposta, anche se la verifica si è svolta in ufficio, è sempre tenuta a richiedere

chiarimenti al contribuente e a osservare il termine di 60 giorni prima di emettere l'avviso, a pena di nullità dell'atto impositivo. Questo il senso della decisione della Commissione tributaria regionale Lombarda.

La pronuncia trae origine dalla richiesta da parte dell'Ufficio, rivolta ad una ditta individuale esercente attività di bar, di documentazione contabile per l'anno 2009 e della successiva ricostruzione di maggiori ricavi, rispetto alla perdita dichiarata per il medesimo periodo di imposta, sulla base di un accertamento analitico-induttivo (effettuato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73).

Il contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo annullava per due motivi:

1. perché sottoscritto da dirigente decaduto per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità dell'attribuzione dell'incarico a circa 800 dirigenti dell'amministrazione finanziaria)
2. per l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e conseguente mancato rilascio del Processo verbale di constatazione.

L'Ufficio proponeva appello contro tale sentenza

1. per violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 del Dpr 600/73, perché tale norma stabilisce soltanto che l'atto impositivo debba essere sottoscritto dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere la qualifica dirigenziale né dell'uno né dell'altro,
2. per violazione dell'articolo 12 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), poiché il rilascio del Pvc è previsto solo in caso di accesso e non anche in caso di verifiche svolte

Normativa fiscale

direttamente in ufficio (cioè «a tavolino»).

Il collegio regionale lombardo ha, innanzitutto, precisato che l'eccezione di nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione non trova applicazione nel caso in questione.

Per quanto riguarda la questione posta della difesa del contribuente è fondata dal momento che ha evidenziato la nullità dell'avviso per violazione, da parte dell'Ufficio, del principio del «contraddittorio endoprocedimentale».

Secondo i giudici, questo principio è stato introdotto nell'ordinamento giuridico a tutela di valori costituzionalmente tutelati. In particolare,

secondo i giudici regionali l'atto impositivo emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e senza il rilascio del verbale è nullo per violazione dell'articolo 24 della legge 4/1929 che prescrive l'obbligatorietà delle contestazioni di violazioni di norme tributarie mediante processo verbale.

Inoltre, i giudici regionali hanno fatto rilevare che anche la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E del 2016, ha raccomandato ai propri uffici di attivare comunque il contraddittorio preventivo prima di formulare la pretesa impositiva tramite l'emissione dell'avviso di accertamento, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario.

7. Dichiarazione IVA 2017: i rimedi nel caso di mancato invio e omessi versamenti periodici

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	D.L. n. 193/2016

Il decreto fiscale 193/2016 all' articolo 4, ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione annuale dell'Iva tra febbraio ed aprile. Questa disposizione diventerà, però, concretamente operativa solo a partire dalla dichiarazione del prossimo anno sicchè per il 2016 rimane ferma l'anticipazione della presentazione in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017.

Il credito che risulta dalla dichiarazione Iva da presentare entro il 28 febbraio può essere usato anche per ravvedere eventuali debiti d'imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie. E questo anche nel caso di presentazione tardiva del modello.

In caso di mancato invio della dichiarazione, per evitare che si configuri l'omissione della presentazione del modello, occorre trasmetterlo entro il 29 maggio (90 giorni dal termine).

La circolare 42/E del 2016 ha chiarito che ,in questi casi, si applica

- la sanzione fissa di 250 euro , ferma restando quella per omesso versamento (del 30%), se la tardività è accompagnata da un carente o tardivo versamento;
- la sanzione fissa può essere ridotta, mediante ravvedimento operoso, a 25 euro (un decimo), mentre la misura della riduzione sul mancato versamento dipende dal momento della regolarizzazione;
- il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche a fronte di mancati versamenti relativi alle liquidazioni periodiche. Tuttavia, non possono essere usati eventuali crediti scaturiti nei periodi successivi, se non "congelati" in un modello TR.

Così, ad esempio, nel caso del mancato versamento del debito relativo al mese di marzo 2016. Se aprile mostrasse un saldo a credito, non si può procedere con la compensazione "diretta" in sede di liquidazione, ma si può eventualmente usare l'eccedenza a credito maturata in uno dei trimestri successivi, se sussistono i requisiti, o nella dichiarazione annuale.

In questi casi, nel quadro VL della dichiarazione dell'anno e di quello successivo (in caso di utilizzo del credito annuale), si deve evidenziare il versamento ravveduto e l'utilizzo del credito.

In base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nel modello inviato prima del ravvedimento non dovrebbe essere evidenziato (in VL29) il versamento saltato, in quanto questo troverà indicazione in una dichiarazione correttiva/integrativa. L'utilizzo del credito verrà invece segnalato nella dichiarazione relativa all'anno successivo. Se la compensazione supera la soglia di 15.000 euro, deve essere preceduta da una dichiarazione dotata di visto di conformità. Si dovrebbe quindi vistare direttamente la dichiarazione prima del ravvedimento.

Dalla circolare 42/E si evidenzia la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa e che il ravvedimento è possibile anche una volta spirato il termine di presentazione della dichiarazione. Questo fino a che non si verifichino situazioni che impediscono di avvalersene come, ad esempio, la ricezione dell'avviso bonario. Il ravvedimento effettuato dopo il 28 di febbraio costerà di più, sotto forma di minor riduzione del carico sanzionatorio.

Appare , comunque, logico che, qualora il ravvedimento venga effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione ma nei 90 giorni, ma (si pensi al debito di dicembre ravveduto a marzo), che si possa applicare la riduzione della sanzione di un nono visto che,

Normativa fiscale

come osservato nella circolare 23/E/2015, i benefici previsti dal ravvedimento operoso sono decrescenti in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione. In ogni caso sarebbe opportuna una conferma di questa interpretazione.

A titolo di esemplificazione si riporta una situazione di mancato versamento di un debito relativo ad un trimestre infrannuale ma con saldo finale a credito.

Ipotizziamo che la società Alfa Srl abbia maturato un debito di 4.000 euro in relazione al mese di marzo 2016, ma che non abbia provveduto ad effettuare tempestivamente il relativo versamento.

Ed ipotizziamo, anche, che dalla dichiarazione Iva relativa al 2016 emerga un credito di 50.000 euro

e che parte di questo credito sia stato utilizzato, prima della presentazione del modello, per sanare l'omesso versamento dell'Iva di marzo, oltre alla relativa sanzione e interessi.

In questo caso il credito può essere utilizzato in compensazione (orizzontale) per pagare le somme dovute, compresi la sanzione ridotta a 1/8 per effetto del ravvedimento operoso (150 euro, dati da $4.000 \times 30\% \times 1/8$) e gli interessi (variabili in funzione della data e in questo esempio, per semplicità, assunti pari a zero).

Nel quadro VL della dichiarazione annuale si dovrà indicare l'utilizzo del credito e il versamento ravveduto, che si andranno a sommare con gli eventuali altri importi compensati/versati.

Lavoro e previdenza

4. Il vademecum dei Consulenti del lavoro per la applicazione della detassazione dei premi di risultato nelle PMI

FONTE	Fondazione studi Consulenti del lavoro
RIFERIMENTO	Parere n. 1 del 14.02.2017

La Fondazione Consulenti per il Lavoro che è l'Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed è presente su tutto il territorio nazionale per il tramite dei Consulenti del Lavoro "DELEGATI" che ne costituiscono sedi operative, talvolta anche differenziate per tipologie di servizi .

La Fondazione studi consulenti del lavoro che è uno degli organismi del Consiglio, ha pubblicato un vademecum per le Piccole e medie imprese prive di sindacato interno che intendono erogare premi di risultato detassati ai propri lavoratori. Il documento, in cui si indicano i passi da seguire è contenuto nel parere n. 1 emesso , in data 14 febbraio 2017 .

Come è noto, infatti, per applicare la tassazione agevolata al 10% sui premi di risultato, la norma (commi 182-189, articolo 1, della legge 208/2015) richiede che questi siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. Per le realtà più piccole, prive di sindacato, quindi si pone la necessità di individuare un modello di riferimento cui collegare il concetto di "risultato" .

Secondo il parere, l'azienda può scegliere

- di avviare una interlocuzione sindacale "con un sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale" e con quello raggiungere l'intesa sugli indicatori di performance e sull'ammontare del premio. In questa ipotesi non ci sarebbero particolari formalità di

comunicazione ai lavoratori poiché è ragionevole ritenere che durante la trattativa i lavoratori interessati siano stati adeguatamente coinvolti ed informati;

- di non intavolare trattative sindacali. In questo caso le ipotesi sono due:

a) se l'azienda è iscritta all'associazione di categoria "è obbligata - si legge nel parere -ad applicare il contratto territoriale sottoscritto dalla propria associazione". Non esiste discrezionalità , perché con l'adesione l'azienda si è impegnata ad applicare tutti i livelli di contrattazione sottoscritti da quella associazione.

In caso contrario, il datore di lavoro è libero di recepire un qualsiasi contratto collettivo territoriale, sia se riferito ad un territorio diverso, sia se sottoscritto da un'associazione di categoria diversa rispetto al settore economico d'appartenenza.

Nel caso in cui i contratti risultino già depositati, il datore di lavoro non è tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto

Lavoro e previdenza

deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito).

Le piccole imprese devono recepire l'accordo territoriale, attraverso comunicazione scritta da inviare ai lavoratori (via email o consegnata a mano).

Per il resto, l'azienda deve solo attuare i contenuti dell'accordo così come normalmente avviene con un CCNL. Al termine del periodo di riferimento, l'azienda autonomamente potrà misurare gli indicatori previsti dall'accordo e corrispondere eventuali somme di denaro ai lavoratori assoggettandole ad un prelievo fiscale del 10%

- b) se però l'azienda non è iscritta ad alcuna associazione di categoria, è libera di "recepire

un qualsiasi contratto territoriale" senza vincoli né di territorio, né di settore. A garantirgli questa libertà è, argomentano i consulenti, l'articolo 39 della Costituzione sui diritti sindacali.

In altre parole, i consulenti non riconoscono le condizioni inserite nei principali accordi quadro già firmati da Confindustria, Confcommercio, Cna e Confartigianato, da un lato, e sindacati dall'altro. Per essere recepiti anche dai non iscritti, tutti questi accordi richiedono almeno il conferimento di un mandato (in alternativa all'iscrizione).

Diverse anche le modalità di recepimento: per i consulenti dopo la comunicazione interna ai lavoratori non servono altre formalità. Alcuni accordi quadro, invece, richiedono la comunicazione del recepimento anche a un comitato misto.

5. Non passibile di sanzione disciplinare il lavoratore che denuncia il datore all'autorità giudiziaria

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 4125 del 16.02.2017

Nel contesto di un rapporto di lavoro dipendente, il fatto che un lavoratore denunci alla Procura della Repubblica o ad altra autorità amministrativa il datore di lavoro non configura, di per sé, un comportamento passibile di sanzione disciplinare a carico del dipendente. A meno che, essendo il dipendente pienamente consapevole della insussistenza dell'illecito o della estraneità del soggetto incolpato attraverso la denuncia, presentata a fini strumentali, non intendesse perseguire obiettivi diversi al fine di indurre l'azienda a mantenere comportamenti o ad assumere decisioni di suo interesse.

Questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione (con sentenza n. 4125 depositata il 16 febbraio 2017) fondata sul presupposto che, qualora si fosse configurata per il lavoratore, una responsabilità disciplinare per aver denunciato fatti di rilievo penale o amministrativo di cui era venuto a conoscenza mentre era in corso il suo rapporto di lavoro, si sarebbe sostanzialmente scoraggiata la collaborazione cui il cittadino è tenuto nel superiore interesse pubblico volto alla repressione degli illeciti.

Ne deriva, secondo la Corte, che il fatto che un dipendente denunci all'autorità giudiziaria che l'azienda è responsabile di azioni suscettibili di configurare ipotesi di reato, quand'anche riferibili al rapporto di lavoro, non rappresenta, per ciò stesso, legittimo motivo per il licenziamento in tronco.

Il caso su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Corte è relativo al licenziamento per giusta causa, del dipendente di una azienda del settore alimentare che aveva denunciato comportamenti non completamente trasparenti e, a suo avviso,

non giustificati da parte dell'azienda. Innanzitutto il ricorso illegittimo alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la violazione della disciplina sul lavoro straordinario e sulla intermediazione di manodopera e, infine, l'utilizzo illecito di fondi pubblici. Sulla base della denuncia la Procura aveva avviato le indagini preliminari. A conclusione della ispezione amministrativa la Procura aveva escluso la sussistenza degli illeciti denunciati.

Il datore di lavoro aveva, quindi, licenziato il dipendente, il quale, però, aveva impugnato il provvedimento davanti al tribunale. In primo e secondo grado il licenziamento era stato ritenuto valido. Ciò sulla base della valutazione che il comportamento del dipendente avesse travalicato i limiti del diritto di critica, perchè aveva superato i limiti del rispetto della verità oggettiva. Tale comportamento avrebbe potuto produrre conseguenze molto negative per l'immagine ed il decoro del datore di lavoro.

La Cassazione, invece, ha esaminato la vicenda da un'altra prospettiva. Ha affermato che la denuncia di fatti aventi potenziale rilievo penale accaduti in ambito aziendale non può assumere la connotazione di comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare. Situazione che si sarebbe configurata, invece, se fosse emerso che il lavoratore aveva agito pur sapendo che i fatti denunciati erano falsi e, quindi, la denuncia era stata presentata con lo scopo di calunniare il datore di lavoro.

Ma il fatto che le indagini penali e amministrative siano state concluse con un provvedimento di archiviazione per gli illeciti attribuiti alla azienda non è sufficiente, da solo, per la Cassazione, a configurare la responsabilità, ai fini disciplinari, del lavoratore.

Lavoro e previdenza

La circostanza che il dipendente abbia sollecitato l'intervento dell'autorità giudiziaria, nella convinzione che l'azienda fosse responsabile di illeciti penali o amministrativi, non comporta, automaticamente, una violazione dell'obbligo di fedeltà e dei canoni generali di correttezza e

buona fede che devono improntare il rapporto del dipendente verso l'azienda. Esiste, infatti, un dovere civico e sociale che l'ordinamento riconosce al privato cittadino nel momento in cui si attiva per segnalare il compimento, da parte di terzi, di azioni delittuose.

6. Vietato l'accesso indiscriminato alla posta elettronica del lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro

FONTE	Garante della Privacy
RIFERIMENTO	Prov. n. 547 del 22.12.2016

Con provvedimento n. 547 del 22 dicembre 2016, pubblicato il 17 febbraio 2017, il Garante della privacy a riscontro del reclamo presentato da un lavoratore dipendente, ha sancito che, anche per i rapporti di lavoro già cessati, al datore di lavoro è assolutamente vietato l'accesso in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone concessi in uso ai lavoratori dipendenti.

Nel caso specifico un dipendente si era rivolto al Garante in quanto, dopo la fine del rapporto di lavoro, l'azienda non aveva disattivato l'account di posta elettronica aziendale usato dal lavoratore ed identificato con il suo nome e cognome ed inoltre aveva configurato il sistema di posta elettronica in modo da conservare copia di tutta la corrispondenza per addirittura dieci anni. La società continuava poi a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesi dopo la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti la possibilità di consultarle o,

comunque, senza informare i mittenti che le lettere non sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da altri soggetti.

Il titolare inoltre poteva liberamente accedere da remoto alle informazioni contenute negli smartphone in dotazione ai dipendenti, copiarle, cancellarle, comunicarle a terzi .

Con il provvedimento in esame il Garante della privacy ha pertanto stabilito che si tratta di una violazione alla disciplina di legge che regola l'accesso ai dati personali che infatti consente unicamente la conservazione per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Non è invece consentito, neanche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore.

In ogni caso, i lavoratori devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed eventuali verifiche.

Lavoro e previdenza

7. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di gennaio 2017

FONTE

ISTAT

Per il mese di gennaio 2017 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 0,349327.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2016 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio 2017 è pari a 100,6.

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2016, è pertanto 0,299103; il 75% di questo importo è pari a 0,224327.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di gennaio 2017 il tasso fisso è quindi pari a $\frac{1}{12}$ e corrisponde a 0,125.

Sommando i due importi ($0,224327 + 0,125$) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 0,349327 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

7. Spetta al giudice ordinario la competenza per i ricorsi contro i verbali per violazioni del codice della strada con sanzione accessoria del sequestro del veicolo

FONTE	Corte di Cassazione – Sez. Unite
RIFERIMENTO	Ordinanza n. 2221 del 30.01.2017

Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 2221 del 30 gennaio 2017, hanno stabilito che nel caso di ricorsi avverso i verbali con cui viene contestata la violazione al codice della strada e comminata congiuntamente alla sanzione pecuniaria la sanzione accessoria del sequestro del veicolo, la competenza spetta al giudice ordinario in quanto l'opposizione deve essere proposta innanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011 che al comma 4 stabilisce che l'opposizione si estende anche alle "sanzioni accessorie".

Nella vicenda sfociata nella suddetta pronuncia dalle sezione Unite un automobilista proponeva innanzi al Giudice di Pace di Trani ricorso avverso un verbale per violazione dell'art. 193 del codice della strada per guida senza copertura assicurativa con il quale veniva comminata oltre alla sanzione pecuniaria anche la sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

Il Giudice di Pace ritenendo che si era in presenza di un "fermo amministrativo" dichiarava la propria "incompetenza funzionale" in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che, a sua volta, ritenendo che la questione rientrasse nella "giurisdizione" del Giudice Ordinario ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

Con la ordinanza in esame le Sezioni Unite della Cassazione, hanno quindi sancito la giurisdizione del giudice ordinario per il caso specifico, cassato la sentenza del Giudice di Pace di Trani con rinvio allo stesso della controversia.

Nell'ordinanza le Sezioni Unite hanno ricordato il principio già stabilito dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15425 del 7 luglio 2014 e secondo cui la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, appartiene al giudice ordinario tutte le volte in cui il provvedimento impugnato ha ad oggetto violazioni al codice della strada e al giudice tributario, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.

8. Non valide le multe elevate mediante controllo con autovelox non posizionato conformemente all'autorizzazione dell'ente gestore della strada

FONTE	Tribunale di Isernia
RIFERIMENTO	Sentenza n. 119 del 10.02.2017

La Polizia di Stato rende pubblico l'elenco, (aggiornato ogni settimana), delle tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli autovelox, strumenti di controllo della velocità. Tutto ciò ha uno scopo quello di funzionare da deterrente in modo da convincere gli automobilisti a moderare l'andatura e, quindi, rispettando i limiti di velocità a prevenire gli incidenti. A questa "operazione" collabora anche la società Autostrade per l'Italia che mette a disposizione un servizio attraverso cui si può vedere la mappa dei tutor.

Sull'uso degli autovelox si sta consolidando in molte regioni d'Italia (il Molise è una di queste, da qui la sentenza in commento) un contenzioso aspro che ha prodotto una copiosa giurisprudenza sull'argomento. Le varie sentenze sin qui pronunciate nei diversi ordini e gradi di giudizio hanno affermato principi restrittivi per le polizie incaricate dei controlli. Primo tra tutti si è consolidato il principio che i verificatori devono rispettare degli obblighi ben precisi ai fini della validità delle contestazioni effettuate nel corso delle verifiche sul rispetto dei limiti di velocità.

Due i principi consolidati che meritano una attenta riflessione:

- a) i rilevatori fissi di velocità devono essere ubicati esattamente nel punto in cui la loro installazione è stata autorizzata dall'ente proprietario della strada. In caso contrario le multe non sono valide. Infatti non basta che le postazioni si trovino esattamente al punto (chilometro e metro) indicato nell'autorizzazione, ma occorre pure che siano sul lato della strada eventualmente previsto dall'atto stesso,
- b) i controlli temporanei (quelli presidiati da agenti) se effettuati nei tratti non inclusi nei

provvedimenti prefettizi che vi prevedono l'esonero dall'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione non si possono organizzare senza fermare subito i trasgressori.

Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 119/2017 del 10 febbraio, che ha confermato la sentenza n. 185/2014 del Giudice di pace coordinatore di Isernia, ha stabilito che deve essere rispettata la conformità della postazione fissa all'autorizzazione del gestore pure riguardo al lato della strada su cui si trova.

La pronuncia è conseguita al fatto che in primo grado, era stata respinta la tesi secondo cui conta solo la posizione esatta in cui viene installato l'autovelox riportata nell'autorizzazione (km 36+777, nel caso in esame). L'autorizzazione concessa dall'Anas della strada specificava *anche «lato sinistro/direzione di marcia Venafro»*.

Il consulente tecnico d'ufficio aveva negato importanza alla direzione indicata, affermando che nella prassi vale il senso che parte dal chilometro zero della strada, diversamente si intende il senso opposto di marcia. Quindi l'autorizzazione valeva per una installazione dell'autovelox posta sul lato opposto, quello sinistro. Ed era quella la posizione in cui si trovava l'installazione effettivamente.

Ma per il giudice si deve stare alla lettera dell'autorizzazione in quanto la prassi indicata dal consulente (Dm 1° giugno 2001 del ministero dei Lavori pubblici) riguarderebbe solo gli «attributi necessari della strada» e non anche i suoi "elementi atipici quali gli autovelox, disciplinati...da norme speciali".

Il ragionamento è stato condiviso dal giudice di secondo grado nonostante l'Anas avesse prodotto una nota che giustificava il Comune. Qui

Circolazione e trasporti

bisogna, però, ricordare che, al di là di ragioni di principio di natura giuridica, può verificarsi che una installazione sia difforme, per problemi pratici, dalla autorizzazione concessa. Basti pensare al caso della impossibilità di piazzare l'autovelox per mancanza dei necessari allacci elettrici. Ma, se l'autorizzazione impone un lato, può essere per motivi di sicurezza e quindi se si installa in posizione diversa potrebbe risultare pericolosa in caso di urti tra due o più veicoli.

Quanto all'obbligo di contestazione immediata, esiste una serie di sentenze iniziata nel 2014 con la n. 1524 del Giudice di pace di Campobasso secondo cui, per i tratti non individuati dal Prefetto, l'obbligo di contestazione immediata è ritenuto "assoluto". Il mancato alt non può essere giustificato con motivazioni legate all'organizzazione del servizio, situazione che si verifica quando il modello di Autovelox usato, permette di accertare l'infrazione solo quando il

veicolo ha già superato il punto in cui si trovano gli agenti.

La sentenza di Campobasso afferma invece che prevale il diritto dell'automobilista alla sua difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

La sentenza n. 556/16 del Giudice di pace di Isernia prende atto dell'autonomia dell'amministrazione nell'organizzarsi, ma ritiene che il magistrato possa valutare caso per caso usando il principio del prudente apprezzamento, se la contestazione immediata sarebbe stata possibile. E tale potrebbe essere la situazione se, adottando una "razionale organizzazione del servizio" fosse stato usato un altro tipo di apparecchio o fossero state schierate due pattuglie. Cosa che in passato era già stata fatta ad esempio consorziandosi con altri enti nel caso in cui il Comune non disponesse di un adeguato numero di vigili.

Adempimenti aziendali

4. In arrivo da Equitalia le lettere che informano i contribuenti dell'esistenza di cartelle "rottamabili" non ancora ricevute

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	D.L. n. 193/2016

Entro il 28 febbraio 2017 Equitalia deve inviare, per posta ordinaria, ai contribuenti, una comunicazione che li informa delle eventuali cartelle agli stessi non ancora notificate che potrebbero rientrare nella definizione agevolata - c.d. rottamazione - in quanto affidate all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

L'affidamento infatti è un atto interno che, coinvolgendo unicamente l'ente creditore e l'agente della riscossione, potrebbe non essere stato ancora portato a conoscenza del debitore.

Con riferimento alla procedura di iscrizione a ruolo, Equitalia ha di regola undici mesi di tempo per notificare la cartella di pagamento, pertanto, per i ruoli consegnati ad esempio nella seconda metà dell'anno la cartella potrebbe non essere ancora pervenuta al debitore.

Queste lettere servono in pratica per informare i contribuenti su eventuali debiti a loro carico, in tempo utile per aderire alla definizione agevolata, la cui domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.

Nella lettera sono indicati gli estremi con cui poter immediatamente identificare l'atto di riscossione e l'ammontare del debito.

Una volta ricevuta l'informativa, l'interessato dovrà innanzitutto accertarsi delle ragioni di merito della pretesa nonché dell'eventuale maturazione di profili di decadenza o prescrizione del credito pubblico.

Una volta accertatisi della validità del credito erariale si potrà richiedere la definizione agevolata per gli importi comunicati con la lettera indicando il numero dell'atto nella domanda (modulo DA1) da presentare a Equitalia.

Si ricorda che, successivamente, entro il 31 maggio 2017, Equitalia invierà ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata una comunicazione in cui sarà indicata:

- la somma dovuta
- i relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti

(per chi sceglie una sola rata la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017; chi preferisce pagare a rate, può chiedere fino a massimo 5 rate, di cui l'ultima in scadenza a settembre 2018).

Adempimenti aziendali

5. Definizione agevolata anche per le cartelle relative ai diritti camerali

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	D.L. n. 193/2016

Come è noto il 31 marzo scade il termine per la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (meglio conosciuta come "rottamazione").

Chi aderisce alla definizione agevolata pagherà l'importo delle cartelle senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

In sintesi, sono dovute, per effetto della definizione agevolata:

- le somme intimate a titolo di capitale e interesse;
- le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio, di spese di notifica della cartella e di spese di rimborso per le procedure esecutive.

La rottamazione riguarda i ruoli relativi a imposte (compresa l'Iva), ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps o Inail all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016.

Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada e i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (per esempio Ici o tassa sui rifiuti).

Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all'Iva riscossa all'importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Un dubbio che spesso si può porre è relativo alla possibilità di definizione agevolata dei ruoli riguardanti i diritti annuali dovuti alle Camere di commercio (codice tributo 3850).

La risposta è positiva: la definizione agevolata è ammessa.

La facoltà di definizione agevolata include tutte le somme affidate in riscossione coattiva a Equitalia nel periodo dal 2000 a tutto il 2016 (articolo 6, comma 1, del Dl 193 del 2016).

Non rientrano, invece, i debiti indicati nell'articolo 6, comma 10:

- dazi doganali e altre somme di spettanza dell'Unione europea;
- risarcimenti per danni contabili decisi dalla Corte dei conti;
- sanzioni inflitte per violazione di norme di legge extra-tributarie e extra-previdenziali, a eccezione di quelle irrogate per violazione al Codice della strada.

Poiché il diritto annuale camerale che secondo la Cassazione, Sentenza n. 1667 del 2009 è innegabilmente un tributo e che non risulta menzionato tra i debiti esclusi, a norma del comma 10, si possono rottamare anche le cartelle relative al diritto camerale, limitatamente alle sanzioni e agli interessi di mora.

Organizzazione aziendale

3. «Rent to buy» anche nei trasferimenti d'azienda

FONTE	Fondazione Italiana Notariato
RIFERIMENTO	Studio del 22.02.2017

“Il rent to buy o affitto con riscatto è uno strumento contrattuale che permette di stipulare un contratto d'affitto che poi si potrà trasformare in una compravendita.” L'acquisto non è obbligatorio, ma costituisce un'opzione legata alla locazione.

In sostanza la formula contrattuale si compone di due parti:

- un contratto di affitto e
- un preliminare di futura vendita da effettuarsi in un determinato tempo (che in genere è di 3-5 anni, ma che è tutelato dalla legge fino a 10).

Per accedere a questa possibilità c'è però un prezzo da pagare: la quota versata mensilmente sarà infatti superiore a un normale canone di locazione; ciò perché una parte costituisce l'affitto, l'altra andrà a comporre un acconto sul prezzo finale dell'immobile.

Il contratto di rent to buy ha registrato la sua nascita nel campo immobiliare ma si sta estendendo anche in altri settori. Uno di questi riguarda le aziende e, quindi, il rent to buy è un modello contrattuale con cui può realizzarsi la trasmissione aziendale.

Lo scorso 22 febbraio la Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze ha presentato uno studio in cui ha pubblicato i risultati di una ricerca sull'argomento.

In premessa è enfatizzata la natura del rent to buy : è quello di un contratto che permette di ottenere l'immediato godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone per un certo periodo, con l'accordo che, una volta pagati per

intero i canoni dovuti in detto periodo, il conduttore può acquistare il bene ottenuto in godimento.

L'operazione, nata per favorire l'acquisto della prima casa, ha, poi, trovato applicazione, sempre sulla base dello stesso schema, anche in contratti che hanno a oggetto beni diversi dagli immobili.

In particolare questo contratto consentirebbe al potenziale acquirente, attraverso il collegamento tra due contratti (in genere, il contratto di affitto di azienda e il contratto preliminare di cessione di azienda), di permettere al locatario/potenziale acquirente, di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda. Detti beni , nella prima fase vengono condotti in affitto verso il pagamento di un canone periodico (fase “rent”); successivamente, alla scadenza del periodo di locazione, il conduttore può diventarne proprietario (fase “buy”) , mediante il pagamento del prezzo convenuto, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

I vantaggi di questa formula sono evidenti .

Per chi intende comprare l'azienda perchè:

- ottiene il godimento dei beni dell'azienda senza corrispondere fin da subito l'intero prezzo;
- al momento dell'acquisto ottiene più facilmente un finanziamento per il minor importo del prezzo ancora dovuto, in considerazione di quanto anticipato con i canoni.

Per chi vende l'azienda:

- si facilita l'alienazione dei beni che altrimenti potrebbero restare privi di acquirenti;
- si consegue un immediato introito finanziario;

Organizzazione aziendale

- si alleggeriscono i costi di gestione, che possono essere addebitati al detentore.

Il motivo per cui lo studio condotto dalla Fondazione del Notariato assume importanza è rappresentata, innanzitutto, dal fatto che esso fornisce una serie di “ profili “ interessanti sia per le imprese sia per gli enti finanziatori :

- la creazione per l’acquirente di uno “storico creditizio”;
- l’accantonamento di parte di quanto versato per l’affitto d’azienda come acconto prezzo;
- la possibilità di accantonare ulteriore liquidità con il proprio lavoro per l’acquisto finale;

- la posticipazione di tutti i costi e le imposte;
- la possibilità di vendere la propria azienda cedendo i contratti.

Il contratto ha normalmente una fase triennale di affitto. In genere è previsto il versamento di una caparra pari al 25-30% del valore totale dell’operazione; l’accantonamento ai fini della cessione del 70% del canone mensile pagato, e l’operazione viene costruita in modo che il cessionario dovrà versare all’atto della cessione il rimanente 50%.

4. Non configurabile il reato di usura nei contratti bancari se non si dimostra il dolo di amministratori e funzionari nel superamento del tasso-soglia

FONTE	Tribunale di Catania
RIFERIMENTO	Ordinanza del 24 ottobre 2016

Come è noto la misura degli interessi nei contratti bancari è condizionata da un limite oggettivo rappresentato dalla "usura".

Con questo termine si indica, in genere, un prestito di denaro ad alto interesse.

Il Ministero del tesoro rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni di remunerazioni a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I tassi medi come sopra rilevati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, aumentati della metà, costituiscono il limite massimo oltre il quale si configura il reato di usura.

In considerazione di ciò se, per ipotesi, si sono convenuti con l'Istituto di credito interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.

Ad una importante conclusione ,però, è giunto il Tribunale di Catania con l'ordinanza del 24 ottobre 2016 riguardante la applicazione degli interessi usurari (articolo 644 del Codice penale).

La ordinanza stabilisce che è da escludere che il superamento del tasso-soglia nei contratti bancari sia dovuto a dolo di amministratori e funzionari dell'istituto di credito se non è provata la coscienza e volontà di questi ultimi di applicare interessi usurari.

Questa la vicenda cui la decisione si riferisce.

Il legale di una Srl aveva presentato una denuncia con cui lamentava l'applicazione di tassi usurari su un conto corrente bancario intestato alla stessa società.

Il pm aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che mancasse l'elemento psicologico del reato ma il legale della società si era opposto, in base all'articolo 410 del Codice di procedura penale, affermando che le consulenze allegare alla denuncia dimostravano invece l'esistenza dell'illecito.

Nel valutare i motivi dell'opposizione il giudice rilevava che i fatti di cui alla denuncia del legale, pur essendo idonei a sostenere da un punto di vista materiale, la tesi dell'usura, non permettevano di affermare con certezza la "ricorrenza dell'elemento soggettivo" dello stesso illecito.

E neppure ricorreva la ipotesi del dolo eventuale, che si ha - secondo il Tribunale che si riferiva alla sentenza 24612/2014 della Cassazione - quando l'agente, pur avendo ben presente che dal suo comportamento potesse ipotizzarsi la possibilità del verificarsi di un fatto-reato come conseguenza del proprio comportamento, persista nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si realizzi.

Piuttosto, *"pare assai più vicina alla realtà - si legge ancora nell'ordinanza - la conclusione per cui gli amministratori bancari, in un'ottica di massimizzazione dei profitti"*, abbiano portato gli interessi debitori ai massimi consentiti dalla legge (sino ai tassi-soglia), *"confidando nelle loro capacità di calcolo e pianificazione per evitarne, ovviamente, il superamento"*.

Se l'azienda bancaria aveva applicato dei tassi di interesse che avevano finito per sconfinare nella fattispecie dell'usura ciò era da attribuirsi ad un

Organizzazione aziendale

errore di previsione o di calcolo, mancando "un profitto o tornaconto diretto" dei dipendenti della banca, che pur persone ai vertici dell'azienda, erano pur sempre dei lavoratori subordinati.

A maggior ragione se si considera che nelle unità periferiche i funzionari sono privi di potere decisionale sui tassi delle singole operazioni finanziarie.

Ma ci sono anche altri elementi che inducono ad affermare l'insussistenza del dolo. Come, ad esempio, che il superamento del tasso-soglia si era verificato in maniera intermittente nei vari trimestri, o *"che mutevole era stato l'andamento dei tassi di interesse su operazioni bancarie nel periodo di riferimento"* o, ancora, *"la mancanza di prova circa l'esistenza di strutture di corporate*

proprio per la valutazione dei contratti in essere e dei tassi contrattualmente pattuiti".

In base a tutto quanto innanzi non si può condividere l'affermazione della società ricorrente, secondo cui il computo del tasso effettivo globale sarebbe *"un dato contabile e certo"*; così come va respinta l'idea che il superamento di tale tasso dimostrerebbe, di per sé, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di usura.

Pertanto le ragioni della società possono trovare tutela solo davanti al giudice civile. Il Tribunale, accogliendo la richiesta del pubblico ministero ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.

Aspetti fiscali della vendita

1. Non imponibili le prestazioni di riparazione rese a committenti stranieri su autoveicoli con targa extraUE

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Art. 9 del DPR 633/72

La casistica di lavori di manutenzione o riparazione rese in Italia su vetture con targhe estere intestate a cittadini stranieri o italiani, residenti per motivi di lavoro in altri Paesi comunitari o extra comunitari, pone sempre l'interrogativo circa l'assoggettamento all'Iva delle suddette operazioni .

Poniamo, ad esempio, il caso di un cittadino Italiano, residente in Svizzera, che, trovandosi a circolare in Italia con la sua vettura (che ha targa svizzera) deve farla riparare.

L'interrogativo sorge circa la assoggettabilità all'Iva della operazione .

Per rispondere a questo interrogativo bisogna riferirsi all' articolo 9 del d.p.r.633/72 modificato dal decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 che recita:

“Art. 9 - Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

.....
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari, destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;”

Da quanto sopra si deduce che ai fini Iva, le prestazioni di servizi, effettuate in Italia su un bene mobile (come l'autovettura) con targa estera, da parte di un operatore italiano e commissionate da un cittadino residente in Paese extra-UE,

- sono **operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva** in Italia ai sensi dell'articolo 7-sexies, 1° comma, lettera d) del Dpr 633/1972,
- **non imponibili Iva** ai sensi dell'articolo 9, n. 9 del Dpr 633/72 (si veda al riguardo la risoluzione ministeriale 13 novembre 1978 n. 410827).

In tal caso, si precisa che sui documenti rilasciati per queste prestazioni risulta necessario indicare il tipo e il numero di targa dell'autoveicolo, nonché il riferimento all'articolo 9 n. 9) del Dpr 633/72 e la dicitura “operazione non imponibile” (come previsto dall'articolo 21 del Dpr 633/72).